Determinazione 17 marzo 2014, n. 6/14

Modifiche urgenti in relazione al meccanismo di acconti di perequazione di cui al comma 3.1 della determinazione 15 luglio 2013, n. 4/13.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 17 marzo 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 15 luglio 2013, n. 4/13 (di seguito: determinazione 4/13);
- la comunicazione di Enel del 10 marzo 2014, prot. ENEL-COR-10/03/2014-001438 (prot. Autorità n. 7314 del 12 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2012-2015, relativi, tra gli altri, alla:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 33 del TIT);
 - b) perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (art. 34 del TIT);
 - c) perequazione dei costi di trasmissione (art. 35 del TIT);
- con riferimento al periodo di regolazione 2012-2015, il comma 32.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa

- conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture (ora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione) dell'Autorità;
- il comma 3.1 della determinazione 4/13 prevede, tra l'altro, che, a valere sui risultati di perequazione relativi agli anni 2014 e 2015, in relazione ai meccanismi di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, la Cassa determina quote di acconto bimestrali, secondo le modalità riportate nella parte I dell'allegato A alla medesima determinazione 4/13;
- in particolare, la parte I dell'allegato A alla determinazione 4/13 prevede che le quote di acconto a valere sulla perequazione 2014 e 2015 si basino sui saldi di perequazione riferiti, rispettivamente, agli anni 2012 e 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai meccanismi di perequazione, la principale impresa distributrice di energia elettrica ha segnalato:
 - o sulla base di dati a preconsuntivo, un significativo peggioramento dei saldi di perequazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 per l'anno 2013, conseguente ad un calo dei consumi di energia elettrica da parte dei clienti domestici e della potenza impegnata da parte dei clienti non domestici in bassa e media tensione imputabile, in parte, ad effetti climatici e, in parte, alla crisi economica;
 - o che, a fronte di una stima di un significativo ammontare di perequazione da incassare con riferimento all'anno 2013, l'impresa è tenuta a versare alla Cassa, a titolo di acconto per l'anno 2014, importi positivi calcolati sui saldi di perequazione relativi all'anno 2012, aumentando l'esposizione finanziaria dell'impresa;
- sulla base della suddetta segnalazione, si evidenzia come il meccanismo degli acconti previsto dalla determina 4/13, in concomitanza con una forte variabilità dei saldi di perequazione imputabile, come si è detto, a fenomeni imprevedibili, possa comportare effetti indesiderati, contrari alle finalità stesse del meccanismo di acconto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attesa di valutare possibili revisioni del meccanismo riferito ai risultati di perequazione relativi all'anno 2015, rendere facoltativa la partecipazione delle imprese distributrici al meccanismo degli acconti di perequazione di cui al comma 3.1 della determinazione 4/13, relativamente agli acconti per l'anno 2014;
- demandare alla Cassa la disciplina operativa per l'esercizio da parte delle imprese distributrici della facoltà di cui al precedente punto.

DETERMINA

- 1. All'articolo 3 della determina 4/13 sono aggiunti i seguenti commi:
 - 3.4 La partecipazione da parte delle imprese distributrici al sistema di acconto di cui al presente articolo, per l'anno 2014 è facoltativa. L'eventuale rinuncia agli acconti non può essere limitata ad uno solo dei due meccanismi di perequazione di cui al comma 3.1.
 - 3.5 La Cassa disciplina le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 3.4.
- 2. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
- 3. La determinazione 4/13, come risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
- 4. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 17 marzo 2014

Il Direttore Andrea Oglietti